



Allegato N° 1
della deliberazione di *C. Consiglio Comunale*

N° 16 del 2/6/2012
Il Segretario Comunale



COMUNE DI

SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(T.A.R.S.U.)

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione della tassa

Articolo 2 – Servizio di nettezza urbana

Articolo 3 – Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO I°

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Articolo 4 – Presupposto della tassa e soggetti passivi

Articolo 5 – Gettito della tassa e copertura del servizio

Articolo 6 – Locali ed aree tassabili

Articolo 7 – Locali ed aree non tassabili

Articolo 8 – Condizioni per l'esenzione

CAPO II°

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

CAPO III°

TITOLO II°

TARIFFAZIONE

Articolo 9 – Obbligazione tributaria

Articolo 10 – Tariffe

Articolo 11 – Commisurazione della tassa

Articolo 12 – Commisurazione della superficie tassabile

Articolo 13 – Agevolazioni e riduzioni

Articolo 14 – Inizio e cessazione dell'occupazione

Articolo 15 – Denuncia originaria e di variazione

Articolo 16 - Denunce

Articolo 17 – Tassa giornaliera di smaltimento

Articolo 18 – Accertamenti – Riscossione - Contenzioso

Articolo 19 – Sanzioni

Articolo 20 – Funzionario Responsabile

Articolo 21 – Lotta all'evasione

Articolo 22 – Norme di rinvio.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della Tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l'introduzione graduale di quanto stabilito dal D. Lgs. 25/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con precedente atto del Consiglio Comunale N.46 del 08/10/2001 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.
2. Il servizio si articola nelle fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, cernita, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento finale e conferimento ai centri di smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, e la relativa tassa si applica in base a tariffe, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993 e al presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 dell'08.10.2001 e alle vigenti disposizioni di legge, come disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 507/1993, integra la disciplina legislativa della tassa dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Gli obiettivi del regolamento sono la riduzione dei rifiuti attraverso la massimizzazione del recupero, la raccolta differenziata e la minimizzazione del ricorso alla discarica, come nell'indirizzo di cui al D. Lgs. vo 152/2006 - T.U. successive modifiche ed integrazioni in materia ambientale.

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Articolo 4

Presupposto della tassa e soggetti passivi

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale in conformità alle previsioni dell'art. 4 del Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato con deliberazione C.C. n. 46/2001, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs.vo 507/93, e dell'art. 3 del Contratto di servizio sottoscritto con la SoGe.I.R. spa ATO AG1 in data 30.03.2004. Ad essi si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.
2. In conseguenza dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata tramite la modalità del "porta a porta", i soggetti che dimorano abitualmente nelle case sparse fuori del perimetro di cui all'allegata planimetria sono tenuti a conferire i rifiuti, seguendo il calendario distribuito alla popolazione (umido, differenziata e indifferenziata da conferire in discarica) negli appositi spazi che saranno indicati dall'amministrazione comunale, all'interno dell'area servita. La tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
 - b) In misura pari al 70% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
 - c) In misura pari al 60% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.
3. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale servite. A tal fine, per le utenze domestiche, la presenza contemporanea di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/divano (mobilio, arredo non accatastato), e della fornitura di energia elettrica, è presupposto di occupazione o conduzione dell'immobile.
4. E' commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si possono produrre rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione delle superfici tassabili.
5. La mancata utilizzazione volontaria del servizio non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.
6. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, secondo quanto disposto dall'art. 62 comma 1 D. Lgs. 507/1993, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
7. Per gli alloggi dati in affitto, la tassa è dovuta dal proprietario quando l'affitto è inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore.
8. Per gli alloggi con mobilio locati in modo saltuario od occasionale o affidati ad uso foresteria la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.
9. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
11. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte mediante diffida all'Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
12. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, ovvero venga limitato a determinati periodi stagionali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

Articolo 5

Gettito della tassa e copertura del servizio

1. Con determinazione annuale del Sindaco, in sede di manovra tariffaria contestuale al bilancio di previsione, è determinata la percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel rispetto dei valori minimi e dei criteri fissati dalla legge. Il gettito della tassa non potrà comunque superare il costo del servizio.

2. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 si fa riferimento ai dati forniti dall'Area Tecnica e dall'Area Economico – Finanziaria sulla scorta del preventivo trasmesso dal soggetto gestore.

Articolo 6

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo; chiusi o chiudibili ad ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

1. Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, mansarde, ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio.
2. Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; adibiti a botteghe e laboratori di artigiani, ad officine meccaniche;
3. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, pub, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
4. Tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
5. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da divertimento, a sale da gioco e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

6. Tutti i vani principali ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
7. Tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggi, assicurative finanziarie, ricevitorie e simili;
8. Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...), di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
9. Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc...;
10. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. In particolare:
 - i locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e comunque se allacciati ai servizi pubblici in rete;
 - i locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti e attrezzature.
11. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.
12. Le superfici riferite alle aree di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, utilizzate per le stesse attività di somministrazione gestite nei locali coperti dell'esercizio principale, quali bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, ai fini dell'applicazione della TARSU sono computate per intero, ancorché non utilizzate in via esclusiva in caso di aree condominiali.

Articolo 7

Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2 D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura ed assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante (con onere della prova contraria a carico del contribuente, in virtù del principio della presunzione "iuris tantum").
2. Non sono soggetti a tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassati diverse dalle civili abitazioni. Non sono ricomprese nella previsione del presente comma le aree scoperte operative, cioè le aree scoperte ad uso privato, idonee a produrre rifiuti, che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa, di cui al precedente art. 5.
 - Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a metri 1,75, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
 - b) le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di utenze (gas, luce ed acqua); la decadenza dal beneficio va comunicata prontamente all'ufficio tributi.

c) le unità immobiliari in ristrutturazione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

d) i locali adibiti a celle frigorifere e locali d'essiccazione (senza lavorazione);

e) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

f) i locali e le aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3 D. Lgs. 507/1993; tale agevolazione si riferisce solo a quelle parti dei locali dove i rifiuti speciali vengono prodotti (presenza di macchinari o fasi di lavorazione). Sono soggette a tassazione tutte le altre superfici.

g) i locali delle strutture sanitarie pubbliche, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94;

h) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

l) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;

m) a decorrere dal 1 gennaio 2008, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non si applica più ai locali occupati o detenuti dagli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado. I corrispondenti importi riferiti all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani sono corrisposti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

n) le parti comuni del condominio ai sensi dell'art. 1117 C.C.

o) locali di pertinenza delle imprese agricole. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;

p) balconi, verande, pensiline, terrazze e porticati non chiusi completamente da strutture fisse, intendendosi non chiusi quelli con almeno un lato aperto;

q) solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

r) le abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverare permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziale, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito.

s) i locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

3. Le dichiarazioni delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo sono fatte sotto la responsabilità personale dell'utente a pena di sanzioni per false dichiarazioni e comportano l'inversione dell'onere della prova a carico di chi se ne avvale, che può produrla anche successivamente, con diritto al discarico del tributo.

4. L'elencazione dei locali di cui sopra è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

5. Non sono soggette a tassazione quelle superfici o parti di esse dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi di legge e di regolamento, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale agevolazione si riferisce solo a quelle parti dei locali dove i rifiuti speciali vengono prodotti (presenza di macchinari o fasi di lavorazione); tali locali ed aree devono essere ben delimitate e non accessibili al pubblico.

Sono esenti dalla tassa inoltre :

- I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;

- I locali e le aree, fuori del centro abitato, adibiti al ricovero del bestiame, ovvero destinati a grani, fienili, e a deposito di macchinari ed attrezzi per la lavorazione dei campi;
- Le scuole dell'obbligo ex art. 33 bis legge febbraio 2008 n. 31 di conversione del d.l. n. 248/2007;
- Locali utilizzati da associazioni senza scopo di lucro

- I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zona agricola ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione.

- i locali adibiti alla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 8

Condizioni per l'esenzione

1. All'individuazione in concreto della superficie non tassabile, si procede a seguito della richiesta scritta e documentata dell'interessato, da cui risultino la superficie complessiva utilizzata, la eventuale ripartizione tra la parte tassabile e quella non tassabile nei casi di cui al comma precedente, il carattere di specialità, tossicità e nocività dei rifiuti prodotti nonché le relative modalità di smaltimento.

2. La domanda corredata dalla relativa documentazione (planimetrie, registri di carico e scarico, fatture, formulari di identificazione, ecc.) dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità, con effetto anche per gli anni successivi fino al perdurare delle condizioni per le quali sussiste il diritto alla riduzione. L'interessato deve comunicare all'ufficio tributi la cessazione di tali condizioni e deve conservare, per ogni anno in cui ha goduto della agevolazione, idonea documentazione che dimostri lo smaltimento di rifiuti speciali a propria cura e spese per consentire eventuali controlli da parte del Comune.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art.12 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venuti meno le condizioni per l'esenzione. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

CLASSE A/1 : Locali delle abitazioni private.

CLASSE A/2 : Locali a servizio dell'abitazione anche se separati dal corpo principale dell'edificio, ripostigli, soffitte praticabili, aree scoperte, magazzini, garage, cantine, solai, di uso privato, utilizzati solo saltuariamente, adibiti al ricovero di uno o più veicoli, quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi;

CLASSE B: Locali degli esercizi di vendita di: frutta, verdura, fiori, pollame, pesci, supermercati alimentari, carni e prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti lattiero-caseari, prodotti surgelati, altri prodotti alimentari e bevande vari in altri esercizi. Locali per la produzione e vendita di pane e dolci.

CLASSE C: Locali degli esercizi commerciali per la vendita di: articoli di abbigliamento, tessuti, pellicce, calzature ed accessori, pellame, pelletteria da viaggio, armi e munizioni, articoli sportivi.

CLASSE D: Alberghi, pensioni, ostelli, strutture alberghiere varie, teatri, cinematografici, sala di convegni discoteche, sale da gioco, circoli, ed altre strutture per il tempo libero e ricreative. Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, autorimesse, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, altre aree scoperte.

CLASSE E : Bar, caffè, gelaterie, osterie, birrerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, mense, pub, altri servizi di ristorazione.

CLASSE F : Parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza.

CLASSE G: Locali per la vendita e l'esposizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc...; di mobili elettrodomestici, servizi di pompe funebri.

CLASSE H: Ambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, laboratori fotografici (con o senza rivendita di prodotti per la fotografia e la cinematografia), lavanderie e tintorie.

CLASSE I : Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, ricevitorie (totip, lotto, ecc.), laboratori di artisti, associazioni professionali, autoscuole ed altri servizi di istruzione, locali ed uffici relativi ad altre attività commerciali o imprenditoriali.

CLASSE L: Locali degli enti pubblici, consorzi, scuole, biblioteche, musei, associazioni tecnico-economiche, associazioni culturali, politico, sindacali, sportive, enti di assistenza, convivenze e comunità, istituti di educazione e rieducazione, case di riposo, caserme, stazioni, carceri, impianti sportivi e palestre.

CLASSE M: Locali per la vendita di libri, giornali, riviste e di cartoleria, macchine ed attrezzature per l'ufficio, tabacchi e generi di monopolio, articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario, casalinghi, cristallerie, vasellame, prodotti farmaceutici, cosmetici, articoli di profumeria, gioielli, oro e preziosi, orologeria, articoli da regalo, oggetti d'arte, giocattoli.

CLASSE N: Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani, officine meccaniche di qualunque specie, altre industrie artigianali, laboratori di riparazione elettrodomestici, tipografie.

CLASSE O: Locali ed aree per la vendita ed esposizione di materiali per l'edilizia, ferramenta, colori e vernici, articoli igienico - sanitari, materiali termoidraulici, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, pezzi di ricambio ed accessori di autoveicoli, locali dei magazzini e dei depositi.

CLASSE P: Parti comuni di centri commerciali o di strutture di grande distribuzione.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO III

TITOLO II TARIFFAZIONE

Articolo 9

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Articolo 10

Tariffe

1. La Giunta delibera annualmente, in sede di manovra tariffaria contestuale al bilancio di previsione, le tariffe in misura tale da garantire il rispetto dei criteri di cui all'art.4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, s'intendono prorogate le tariffe vigenti.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

Articolo 11

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è calcolata su base annua.

Articolo 12

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta da planimetria catastale, da planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale, ovvero da rilevamento diretto sul filo interno dei muri. La superficie dei locali assoggettata a tariffa, è determinata al netto dei muri perimetrali ed interni, nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli

armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettata a tariffa, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti. La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 140 (centoquaranta). Nei locali con altezza non uniforme è assoggettata a tariffa soltanto la superficie con altezza superiore a centimetri 140 (centoquaranta).

2. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico dei distributori di carburanti e autolavaggi:

a) sono escluse dalla superficie tassabile:

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

b) sono commisurati separatamente, perché autonomamente tassabili i locali e le aree scoperte destinate ad un uso diverso da quello principale.

3. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 13

Agevolazioni e riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nel caso di:

a) abitazione con unico occupante il quale dichiara espressamente nell'apposita istanza di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione di un terzo;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione di un terzo;

c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione di un terzo;

d) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione di un terzo;

e) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2) del D.Lgs. 507/1993: riduzione di un terzo;

f) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da una persona portatore di handicap o invalida al 100% con reddito ISE non superiore a € 7.500,00, riduzione pari al 40%;

g) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari all'interno del quale sia compreso un soggetto portatore di handicap o invalido al 100%, il cui reddito ISE non sia superiore a € 10.000,00 in caso di due componenti, a € 12.500,00 in caso di tre o più componenti, riduzione pari al 30%;

Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono concesse ai contribuenti che dimostrino di averne diritto tramite presentazione annuale di apposita domanda da produrre entro il 20 gennaio, debitamente documentate

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Tutte le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra di loro nella misura massima del 50% delle agevolazioni complessive

Articolo 14

Inizio e cessazione della occupazione

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.

2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nel discarico telematico al Servizio di Riscossione della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sull'avviso di pagamento o sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile.

Articolo 15

Denuncia originaria e di variazione

1. I soggetti che occupano o detengono locali e/o aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo, nonché il venir meno delle condizioni previste dall'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni di cui al presente regolamento.

3. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

4. Alla denuncia originaria e a quella di variazione, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

5. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.

Articolo 16

Denunce

I soggetti devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso, messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5, in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione del successivo art. 19.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Le riduzioni delle superficie e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Articolo 17

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e che con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 18

Accertamenti – Riscossione – Contenzioso

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono notificati al contribuente secondo le norme vigenti.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/1993 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, sanzioni ed interessi. Devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

5. Per il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 c. 4 del D. Lgs. 507/1993, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine prefissato; può utilizzare indicazioni legittimamente acquisite ai fini di altro tributo, richiedere notizie ad altri uffici ovvero accedere a banche dati di enti diversi per l'ottenimento di informazioni rilevanti nei confronti dei contribuenti.

6. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 5 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 c. 4 del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può esser effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 C.C.

8. Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, la formazione di nuovi nuclei familiari, statistiche sulla consistenza dei nuclei familiari ed altre statistiche necessarie ai fini della rilevazione della materia imponibile o della stima delle riduzioni o agevolazioni tariffarie;

- ufficio urbanistica: elenco delle concessioni e autorizzazioni edilizie rilasciate, planimetrie degli interventi autorizzati, dichiarazione fine lavori, certificati di abitabilità o agibilità;

- ufficio attività produttive e sportello unico: elenco dei nominativi che hanno comunicato l'inizio, la variazione o la cessazione di una attività;

- Agente della Riscossione: banche dati sullo stato della riscossione.

9. L'ufficio tributi ha accesso con password riservata alle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e da Equitalia Servizi, contenenti dati elaborabili ai fini dell'individuazione della materia imponibile.

10. La riscossione della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

11. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.

12. La riscossione coattiva del tributo viene effettuata ai sensi del D.P.R. 602/73 e s. m. i.

Articolo 19

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme in materia di tributi locali si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dai D. Lgs. 471-472-473/1997 e s.m.i. e dalla Del. C.C. n. 82/2001.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento calcolata dall'ufficio tributi può essere versata direttamente sul conto corrente dedicato. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 20

Funzionario responsabile

Il Sindaco designa un funzionario responsabile della tassa, il quale può svolgere le funzioni e i poteri di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/1993.

Articolo 21

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 16 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;

- La cartella dovrà essere conservata in apposito classificatore-schedario, tenuto sempre in ordine alfabetico;

B) UFFICIO TECNICO:

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE:

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Articolo 22

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti ed in particolare il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Santo Stefano Quisquina

